

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 253 del 16/04/2024

Struttura proponente: AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI

CODICE CRAM: DG.008.

Ob. Funz.:

CIG:

CUP:

Oggetto: Dispensa dal servizio per inabilità permanente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro (art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) dipendente "omissis". Decorrenza pensione 01/05/2024 (ultimo giorno di servizio 30/04/2024).

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 16/04/2024	Firma Roberta Mogliani
Responsabile P.O.	
Data 16/04/2024	Firma Roberta Mogliani
	9
Responsabile del procedimento	Ü
Responsabile del procedimento Data 16/04/2024	Firma Patrizia Bergo
•	Firma Patrizia Bergo



OGGETTO: Dispensa dal servizio per inabilità permanente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro (art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) dipendente "omissis". Decorrenza pensione 01/05/2024 (ultimo giorno di servizio 30/04/2024).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 13 della L. n. 274/1991;
- VISTO l'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro;
- VISTO l'art. 15 DPR n. 461/2001 recante "accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità" a norma del quale ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al





- servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente;
- VISTO l'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 il quale stabilisce che in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta l'amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;
- VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/02/2004 ai sensi del quale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.461/2001 sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente;

VISTI

- l'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° giugno 2023 sono state soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e, con lo stesso articolo tutte le competenze delle stesse Commissioni sono state trasferite all'INPS.
- il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023 con il quale l'NPS ha comunicato questa importante novità e ha dato le prime istruzioni per le amministrazioni che in precedenza usufruivano dei servizi delle Commissioni mediche di Verifica.
- CONSIDERATO che da una verifica a carico del dipendente "omissis" è risultata un'assenza prolungata dal servizio a decorrere dal 21/12/2018 per terapia salva vita e legge 104;
- CONSIDERATO che tale assenza dal servizio non ha consentito di poter sottoporre a visita medica da parte del Medico Competente il dipendente al fine di verificare la sua idoneità;
- VALUTATO di dover procedere alla verifica delle condizioni di salute del dipendente tramite commissione medica di verifica INPS;
- VISTA la nota 12131 del 14/11/2023, con la quale è stato comunicato al dipendente "omissis" l'avvio, a causa del perdurare dello stato di malattia, delle procedure finalizzate all'accertamento da parte dell'INPS (ex Commissione medica di verifica per la valutazione della condizione di inabilità ed inidoneità) dei presupposti per un suo eventuale mantenimento in servizio amministrativo;
- VISTA la richiesta di accertamento sanitario Arsial, acquisita da INPS prot. INPS.0015.05/12/2023.0013336;
- VISTA la richiesta del dipendente in data 07/12/2023 di essere sottoposto a visita presso il domicilio;
- VISTA la comunicazione INPS prot. 4443 del 04/03/2024 di convocazione del dipendente a visita presso la sede della Commissione Medica di verifica per il giorno 11/04/2024;



- VISTO il prot. Arsial 3986 del 14/12/2023 con il quale preso atto della richiesta del dipendente, di visita a domicilio, si procedeva alla richiesta di certificato di intrasportabilità da inviare all'INPS;
- PRESO ATTO dell'invio da parte del dipendente in data 18/12/2023 del suddetto certificato;
- VISTA l'email 9 gennaio 2024, con la quale l'Amministrazione procedeva all'integrazione della documentazione presso la CMV, mediante trasmissione del certificato medico di intrasportabilità con rinnovo della richiesta di visita a domicilio;
- CONSIDERATO che il dipendente è stato sottoposto a visita dalla Commissione presso il domicilio in data 19/03/2024;
- PRESO ATTO del verbale n. 533NCMVRM del 21/03/2024, della Commissione Medica di verifica di Roma, INPS, prot. ricezione Arsial n. 6866 del 27/03/2024, con il quale è stato espresso il seguente giudizio nei confronti del dipendente "omissis" "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art.55 octies Dlgs 165/2001 e al proficuo lavoro";
- ESAMINATA la situazione previdenziale del dipendente;
- DATO ATTO che il dipendente ha maturato i requisiti pensionistici richiesti per usufruire della dispensa per inabilità permanente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro;
- RICHIAMATA altresì la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995, con particolare riferimento all'art. 2 comma 12, in base al quale, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo;
- RITENUTO pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01/05/2024 del dipendente di cui al verbale n. 533NCMVRM del 21/03/2024;
- VISTA la deroga all'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012 che consente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute nelle ipotesi in cui la mancata fruizione sia determinata da cessazione conseguente a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente;
- RITENUTO pertanto di dover liquidare, salvo conguaglio di eventuali somme dovute all'Agenzia, l'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 4 mensilità oltre eventuali ferie maturate e non godute;
- SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,



DI PRENDERE ATTO della dispensa dal servizio di cui al verbale 533NCMVRM del 21/03/2024, della Commissione Medica di verifica di Roma, INPS, prot. ricezione Arsial n. 6866 del 27/03/2024, con il quale il dipendente "omissis" è stato dichiarato "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art.55 octies Dlgs 165/2001 e a proficuo lavoro" per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da cause di servizio;

DI RISOLVERE il rapporto di lavoro a decorrere dal 01/05/2024 (ultimo giorno di servizio 30/04/2024);

DI INOLTRARE alla sede dell'INPS, Gestione Dipendenti Enti Pubblici, territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza e per la determinazione dell'Indennità Premio Servizio;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente interessato;

DI STABILIRE che con successivo atto:

- si procederà alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute per mancata fruizione determinata da cessazione conseguente a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente;
- si procederà alla liquidazione, salvo conguaglio di eventuali somme dovute all'Agenzia, dell'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 4 mensilità;

DI DARE ATTO che il nominativo del dipendente è contenuto nell'allegato, non soggetto a pubblicazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Soggetto a pubblicazione			Tabelle			Pubblicazione documento		
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				Х		Х	

IL PROVVEDIMENTO SI RIFERISCE AL DIPENDENTE MATR. 2602